
RECENSIONI

GIOVANNI LEONE: *Del reato abituale, continuato e permanente*,
Napoli, Jovene e C. Ed. 1933 - XI, pagg. 581.

In questo ampio volume sono raccolte tre monografie su argomenti che presentano difficoltà non lievi dal punto di vista teorico: esse non sono tra di loro slegate perchè il valoroso autore sa assergere sempre alla visione unitaria dei problemi e all'inquadramento sistematico delle dottrine. Questo è il pregio maggiore del cospicuo e meditato lavoro. L'Autore è informatissimo della nostra come della letteratura straniera, specie tedesca e francese: egli sa cogliere quanto di buono queste hanno prodotto e sceverare tutto quello che non può servire all'interpretazione e sistemazione delle disposizioni legislative contenute nel nostro codice penale. La giurisprudenza è tenuta pure presente e vagliata al lume dei principi. Ci troviamo indubbiamente di fronte ad una delle migliori opere uscite nel nostro campo nello scorso anno, che è stato così ricco di lavori pregevoli e originali.

Il reato abituale non era stato ancora tra di noi particolarmente esaminato; solo alcuni accenni molto rapidi si potevano trovare nei vari trattati.

Esso è quel reato alla cui consumazione è necessaria non una pluralità di atti come nel reato plurisussistente, ma una pluralità di azioni che isolatamente prese potrebbero di già costituire ciascuna un reato. Bisogna, all'uopo, distinguere, per non generare delle confusioni di concetti, tra reati necessariamente abituali e reati eventualmente abituali. Alla configurazione dei primi è necessaria la ripetizione di più azioni, perchè questa pluralità è considerata dalle norme come elemento costitutivo del reato (es. sfruttamento di pro-

stituite), per i secondi la ripetizione di più azioni costituisce solo - come generalmente si ritiene - una circostanza aggravante (es. relazione adulterina). Il LEONE dedica in modo particolare la sua attenzione alla prima figura del delitto abituale, a quella che richiede una pluralità di azioni. In questo reato le singole azioni prese isolatamente prima del compimento dell'azione conclusiva non hanno rilevanza ai fini penali. Vi è incertezza sulla loro qualificazione giuridica: esse potranno assumere carattere antigiuridico solo se sarà compiuta l'azione conclusiva. Nei loro confronti il LEONE applica il concetto della situazione giuridica elaborato particolarmente dai privatisti, ma pure idoneo a spiegare molti fenomeni nel campo del diritto pubblico e in quello penale. Questo concetto è inteso a "identificare lo stadio nel quale il diritto soggettivo statale di punire non sia ancor sorto, ma si trovi in divenire, in quello stato di perplessità, di fronte al quale non si può dire se tale diritto sorgerà o non sorgerà „. Nel delitto abituale non si può, quindi, parlare di un iter criminis, perchè questo postula la rilevanza giuridica di ogni singolo atto in cui si può scomporre un processo esecutivo. Questa rilevanza, invero, manca alle singole azioni che concorrono a formare il reato abituale, per cui esso non è passibile di realizzazione imperfetta nella forma del tentativo.

Occorrono, quindi, più azioni identiche: quest'identità si determina in base all'identità del bene o interesse che dall'azione viene aggredito. Il LEONE combatte la tesi che nega costituire la pluralità di azioni un elemento costitutivo del delitto abituale mentre basterebbe anche una sola azione che rivela un particolare carattere del colpevole. Il Tatbestand del reato abituale si caratterizza, invece, dalla commissione di una pluralità di azioni la cui abitualità non va psicologicamente intesa, ma interpretata nel senso di ripetizione, reiterazione.

Al reato abituale è necessaria anche una pluralità di eventi, i quali però hanno un significato particolare, intermedio tra quello naturalistico e quello giuridico, perchè l'evento " nel senso squisitamente giuridico interviene nel momento finale e conclusivo, quando, cioè, si sarà costituita quella serie di azioni che si richiede per la integrazione del reato. Ma esso, però, si porge come la risultante dei singoli eventi, come il complesso dei singoli momenti effettuali „. Il LEONE accetta la teoria giuridica dell'evento per cui esso consiste nella lesione del bene o dell'interesse tutelato, ma forse non si avvede che questa con-

cezione non si concilia con la dottrina del Tatbestand (somma degli elementi materiali che caratterizzano un tipo di reato) che l'Autore accoglie alle soglie del volume. Qualora si dia all'evento (che fa parte del fatto) una colorazione giuridica, sparisce inesorabilmente quella tripartizione degli elementi del reato (fatto, illiceità, colpevolezza) che rappresenta una sicura conquista della moderna dogmatica giuridico-penale.

Il momento esecutivo del reato abituale coincide con l'evento conclusivo. Il LEONE passa, quindi, ad esaminare il problema del dolo e dopo di avere acutamente messe a confronto le teorie di MANZINI e MASSARI sui rapporti tra dolo e processo esecutivo del reato, conclude che il dolo deve stare alla base di ogni azione che concorre alla formazione del reato abituale "pena la sua amputazione dal complesso organismo prasseologico". Il dolo, però, a differenza di quanto avviene nel delitto continuato, è unico ma complesso. "L'unicità del dolo è data dall'unicità dell'evento che è la risultante dei singoli eventi consecutivi alle singole azioni".

A differenza del reato abituale, il reato continuato è stato ampiamente trattato nella nostra letteratura anche per il lungo passato che questo reato ha dietro di sé. Il LEONE, però, non ha fatto opera vana, non si è limitato a ripetere e catalogare quanto altri prima di lui avevano detto, perchè, con l'acume e la chiarezza che lo distinguono, ha cercato di inquadrare l'interessante fenomeno nella teoria generale del concorso di reati. Egli ha il merito di aver dimostrato come la figura del reato continuato possa estendersi, nonostante la contraria lettera della legge, anche al caso di più violazioni della stessa disposizione di legge compiute con un'unica azione od omissione, caso che finora era stato considerato come un'ipotesi di concorso ideale di reati. L'argomentazione in proposito è persuasiva. Si sarebbe potuto avvertire come la ragione ultima sta forse in ciò: nel concorso ideale ci troviamo sempre di fronte ad un unico evento naturalisticamente inteso, mentre nel reato continuato c'è sempre una pluralità di eventi intesi in senso naturalistico. L'asse della discussione va, quindi, spostato dal campo dell'azione in quello dell'evento: al reato continuato non è necessaria una pluralità di azioni (come sinora si era ritenuto), ma una pluralità di eventi che possono scaturire anche da una sola azione od omissione.

Si richiede la violazione della stessa disposizione di legge: il LEONE dimostra come per stessa disposizione di legge debba inten-

dersi la stessa oggettività giuridica del reato, la lesione cioè dello stesso bene o interesse tutelato, per cui è possibile ammettere la continuazione tra reato tentato e consumato, semplice e circostanziato, e via dicendo.

L'esame del disegno criminoso porta l'autore ad escludere che per disegno criminoso possa intendersi il dolo, perchè ideazione e risoluzione sono concetti diversi: ogni singolo reato deve essere animato dalla propria risoluzione, ma le più risoluzioni devono essere tra di loro legate dallo stesso disegno criminoso, che il LEONE fa consistere in un desiderio che spinge un soggetto ad ideare una serie di atti delittuosi contro lo stesso bene o interesse tutelato. La diversità dei soggetti passivi dei vari reati in continuazione non spezza l'unità del disegno criminoso.

Qual'è la natura giuridica del reato continuato? La domanda è importante, perchè una risposta o l'altra trae seco delle conseguenze giuridiche tra loro diametralmente opposte. Si tratta di vedere se la finzione giuridica opera radicalmente sulla pluralità dei reati sì da trasformarla in una unità oppure se essa lascia anche giuridicamente sopravvivere a certi effetti la pluralità dei reati; in altre parole se si tratta di una finzione illimitata che trasporta senza restrizione alcuna sul fatto base tutte le conseguenze giuridiche del fatto-finto o di una finzione limitata ad alcuni effetti particolari. Il LEONE sostiene che la finzione (la quale non può venir negata perchè la tenuità del disegno criminoso non è tale da fondere in un reato unico una pluralità di reati) è limitata, in quanto riguarda solo la pena. Dall'unificazione legale " non nasce quindi un nuovo reato, pur inteso come la risultante o il complesso degli altri singoli reati. Questi, invece, conservano la loro indipendenza, logica e strutturale, e concorrono alla formazione di una fittizia entità unica, solo ai fini dell'applicazione di una pena minore „.

Per l'esatta comprensione del reato permanente il LEONE avverte come non si possa prescindere dalla natura del bene che viene leso dall'azione delittuosa: ci sono dei beni materiali e dei beni immateriali. La norma che tutela i primi, in quanto non sono suscettibili di compressione, si esaurisce nel momento in cui l'agente viene a contatto con il bene; la norma, invece, che tutela i secondi si scinde in due diversi distinti imperativi: quello che comanda o vieta un determinato comportamento e quello che impone al soggetto che ha agito in apposizione al primo la rimozione dello stato antiggiuridico

cagionato. A questa duplicità di imperativi corrispondono due diverse fasi della condotta nel reato permanente: una prima fase che può essere tanto di azione come di omissione, e una seconda fase che è sempre di omissione. Ma perchè questa seconda fase abbia luogo e sorga così la figura del reato permanente, è necessario che la rimozione dello stato antiggiuridico sia in facoltà dell'agente; altrimenti non avrebbe ragion d'essere il secondo imperativo che intanto ha un valore in quanto il destinatario abbia la possibilità morale e fisica di agire o non in sua conformità.

La volontà deve estendersi a tutte e due le fasi della condotta: non basta che essa sorregga la prima fase e la seconda sia imputata in base ai criteri di imputabilità dell'*actio libera in causa*. Il LEONE rigetta questa opinione e conclude che è essenziale alla seconda fase del delitto permanente la volontà di mantenere o di non rimuovere lo stato antiggiuridico cagionato. Il delitto permanente si caratterizza per la permanenza dell'evento, non delle conseguenze che dall'evento possono derivare. L'evento si inizia "quando si verifica la lesione del bene giuridico, lo stato di compressione del bene medesimo", e si esaurisce quando per una causa qualsiasi si interrompe la condotta dell'agente.

Mi pare inutile insistere sul fatto che il LEONI sottopone ad ampio ed accurato esame le principali figure di reato abituale e di reato permanente. Anche i riflessi processualistici sono esaminati specie in riferimento alla querela, alla contestazione e al giudicato. Ma su ciò avremo presto occasione di parlare a lungo.

GIUSEPPE BETTIOL

